

Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010.

(Emanato con D.R. n. 2910 del 11 Novembre 2011)

Art. 1 – Ambito di operatività.

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università di Messina può conferire incarichi, gratuiti o retribuiti, per lo svolgimento di attività didattica (d'ora innanzi: incarichi di insegnamento) nell'ambito dei corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Messina:

- a) tramite conferimento diretto, a titolo gratuito o oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- b) tramite conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
- c) a seguito dell'espletamento di procedure selettive, a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. Il rapporto con i titolari degli incarichi è formalizzato mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

3. Ai fini del conferimento dell'incarico, vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.

Art. 2 – Programmazione.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.

2. Su proposta delle strutture didattiche e sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione autorizza annualmente l'emanazione dei bandi volti al conferimento di incarichi d'insegnamento, ripartendo le risorse fra le strutture didattiche dell'Ateneo.

Art. 3 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione.

1. I contratti di cui all'art.1, comma 1, lett. a) sono stipulati con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo, non inferiore a 40.000 euro lordi, riferito all'anno solare precedente.

2. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti al comma 1.

3. I contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta delle competenti strutture didattiche, e sono sottoposti, dopo la stipula, a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

4. I contratti a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le competenti strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle competenti strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università, la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Art. 5 – Conferimento a seguito dell'espletamento di procedure selettive.

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Gli incarichi suddetti possono essere conferiti anche a titolari di assegni di ricerca. L'attività didattica svolta dall'assegnista non può superare il tetto annuale di 60 ore e deve essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali riconducibili all'assegno, previo parere favorevole della struttura didattica, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista.

Art. 6 – Emanazione del bando.

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, prevede:

- a) il corso di studio presso il quale va svolta l'attività didattica, la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
- b) il compenso lordo da attribuire al soggetto, in base ai parametri di cui al successivo art. 10;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati.

2. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

- attività didattica già maturata in ambito accademico;
- titoli di studio e professionali;
- eventuali pubblicazioni.

3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
4. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
 - elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Art. 7 – Procedure selettive.

1. La struttura didattica nomina una o più commissioni composte da almeno 3 membri per lo svolgimento delle procedure selettive.
2. Ultimate le procedure selettive, le commissioni predispongono la graduatoria dei partecipanti e indicano i soggetti idonei alla stipula del contratto. In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.
3. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto secondo l'ordine di graduatoria.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore e sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 – Durata.

1. Gli incarichi di insegnamento di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1 hanno una durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
2. Il rinnovo, subordinato all'accertamento della copertura finanziaria, è proposto dalla competente struttura didattica, previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente, quali attestate da una dettagliata relazione riepilogativa delle attività svolte redatta dallo stesso.

Art. 9 – Autorizzazione

1. Il docente incaricato dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare la relativa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per la stipula del contratto; in mancanza, può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni, sollevando l'Ateneo da ogni responsabilità.

Art. 10 – Trattamento economico.

1. Il trattamento economico dei contratti di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente regolamento è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La retribuzione, in ogni caso, è rapportata al numero delle ore di attività didattica frontale effettivamente svolta, risultante da apposito registro, vidimato dal responsabile della competente struttura didattica e consegnato al competente ufficio entro il termine di trenta giorni successivi al compimento dell'anno accademico di riferimento.

Art. 11 – Trattamento previdenziale e assicurativo.

1. In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il docente è pertanto tenuto, immediatamente dopo la stipula, a provvedere all'apposita iscrizione alla gestione separata INPS. L'Università provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 – Doveri dei docenti titolari di incarico d'insegnamento

1. I docenti titolari di incarico d'insegnamento hanno gli stessi doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.

2. I docenti che svolgono attività didattica integrativa sono tenuti ad offrire agli studenti tutta l'assistenza necessaria per l'ottimale apprendimento delle nozioni oggetto dell'attività stessa.

3. I docenti titolari di incarico d'insegnamento partecipano alle commissioni di esame di profitto e di laurea limitatamente all'anno accademico di riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali è stato svolto il corso ovvero l'attività di supporto alla didattica. Possono inoltre partecipare alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano. I docenti cui siano stati conferiti incarichi di insegnamento per contratto partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Corso di studio.

Art. 13 - Personale dell'area sanitaria

1. Il personale dell'area sanitaria, i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino ed i dipendenti universitari di cui all'art. 64 del CCNL Comparto Università, Quadriennio normativo 2006/2009 – Biennio economico 2006/2007, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei e tenuto conto dell'esperienza didattica scientifica acquisita, possono essere chiamati a svolgere attività didattica professionale frontale e/o di laboratorio nei corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, aventi sede presso la struttura ove esercitano la loro attività istituzionale, senza alcun onere per l'Università.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applica il regolamento relativo all'assegnazione degli insegnamenti vacanti nei corsi previsti dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 502/92.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 11, lett. d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i contratti per attività di insegnamento attivati precedentemente all'entrata in vigore della legge succitata, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal vigente Regolamento di Ateneo relativo all'affidamento di incarichi di insegnamento ed allo svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor, emanato ai sensi l'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230.